

Questioni pregiudiziali

1. Se i limiti quantitativi per l'immissione in consumo imposti dall'articolo 106 del CIEC, nella misura in cui hanno l'effetto di vincolare gli operatori, nell'ultimo quadrimestre di ogni anno, a immettere sul mercato quantità non superiori a quelle equivalenti alla media mensile di sigarette immesse in consumo nei 12 mesi immediatamente precedenti, possano costituire restrizioni quantitative all'importazione o misure di effetto equivalente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 del TFUE.
2. Se sia in contrasto con le norme relative all'esigibilità delle accise introdotte dagli articoli 7 e 9 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽¹⁾, del 16 dicembre 2008, l'assoggettamento delle quantità di sigarette che superano il limite quantitativo di immissione in consumo di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del CIEC all'aliquota in vigore alla data di deposito della dichiarazione di liquidazione, conformemente al paragrafo 7 del medesimo articolo.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Paris (Francia) il 14 febbraio 2022 — Eurelec Trading SCRL / Ministre de l'Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d'Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)

(Causa C-98/22)

(2022/C 198/36)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente in appello: Eurelec Trading SCRL

Resistenti in appello: Ministre de l'Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d'Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)

Questione pregiudiziale

Se la nozione di materia «civile e commerciale» definita all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che nel suo ambito di applicazione rientra l'azione — e la decisione giudiziaria adottata al termine del relativo procedimento — (i) promossa dal ministro francese dell'economia e delle finanze in base all'articolo L 442-6, paragrafo I, numero 2 (nella sua versione anteriore) del codice del commercio francese nei confronti di una società belga, (ii) volta a far accertare e far cessare pratiche restrittive della concorrenza e alla condanna ad un'ammenda civile nei confronti dell'asserito autore di tali pratiche, (iii) sulla base di elementi di prova ottenuti mediante i suoi specifici poteri di indagine.

⁽¹⁾ GU 2012, L 351, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austria) il 28 febbraio 2022 – TLL The Longevity Labs GmbH / Optimize Health Solutionsmi GmbH e BM

(Causa C-141/22)

(2022/C 198/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz